



Commissario Straordinario del Governo
per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina
(ex art. 11 ter D.L. 1 aprile 2021 n.44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n. 76)

DECRETO N. 01 DEL 02.03.2023

Il Commissario Straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche della Città di Messina, Presidente della Regione Siciliana, subentrato al Prefetto di Messina *ope legis* ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU – Serie Generale n. 49 del 27/02/2023).

VISTO l'art. 11 *ter* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76, rubricato "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021 con il quale, al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, è stata prevista la nomina del Prefetto di Messina in qualità di Commissario straordinario del Governo (nominato con successivo D.P.R. del 11 giugno 2021) ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie, con un incarico di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2023;

VISTO quanto stabilito dall'art. 11 *ter*, comma 4, del predetto decreto legge n. 44/2021, in forza del quale è previsto che per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario Straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTO quanto stabilito dall'art. 11 *ter*, comma 5, del decreto legge n. 44/2021, in forza del quale il Commissario Straordinario è onerato a provvedere con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'esatta perimetrazione delle aree ove insistono le baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione ed alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse messe a disposizione per detta finalità;

VISTO l'art. 11 *ter*, comma 7, del citato decreto legge n. 44/2021, che dispone che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Commissario Straordinario agisce in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, assumendo, se necessario anche le funzioni di stazione appaltante;

RILEVATO che, per la predetta attività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, ove confluiscono sia le risorse autorizzate dal comma 11 del già citato art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. In particolare, è previsto che per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro;

VISTO l'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023, pubblicata nella GU – Serie Generale n. 49 del 27/02/2023, che prevede, al comma 2, che il Presidente della Regione Siciliana subentra “nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31/12/2024”.

VISTE le modifiche all'articolo 11 *ter* del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 previste dal comma 2-bis del citato art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ed in particolare:

- Al comma 3 si prevede l'incremento da 7 a 10 unità del contingente massimo di personale previsto per la struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario;
- Al comma 4 si prevede che “Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. L'incarico di subcommissario ha durata sino al 31 dicembre 2024”.
- Al comma 10 si prevede che nell'apposita contabilità speciale confluiscono anche le risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate “ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi”.

VISTI i Provvedimenti adottati dal Commissario Straordinario fino al 31/12/2022, ed in particolare:

- l'ordinanza n. 1/2021 in data 1 settembre 2021, con la quale è stata approvata la perimetrazione delle aree baraccate;
- l'ordinanza n. 2/2021 in data 14 settembre 2021 con la quale è stato approvato il piano degli interventi, di cui all'art. 11 *ter*, comma 5, del D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 76/2021 riconducibili a:
 - 1) ricollocamento abitativo delle persone residenti nelle baraccopoli mediante l'acquisto di appartamenti, la loro eventuale manutenzione nonché la realizzazione di nuovi immobili;
 - 2) demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento a discarica dei materiali di risulta delle baraccopoli, il risanamento, la bonifica;
 - 3) riqualificazione urbana e ambientale delle aree su cui insistono le baracche;
- l'ordinanza n. 3/2021 in data 15 settembre 2021 con la quale sono state dettate disposizioni in materia di avvalimento di enti pubblici (art. 1) e di soggetti attuatori (art. 2), prevedendo, in particolare, di avvalersi quali soggetti attuatori:
 - dell'Agenzia comunale per il Risanamento e la Riqualificazione urbana della città di Messina (ARISME) per l'individuazione dei nuovi alloggi per gli abitanti delle baracche, per la perizia e l'acquisto dei predetti alloggi, nonché per il trasferimento degli abitanti medesimi presso i nuovi alloggi, previa predisposizione di apposite graduatorie cui ancorare i criteri di assegnazione dei nuovi alloggi agli aventi diritto (nominata con Ordinanza n. 4 del 16/09/2021);

- dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia S.p.A., società unipersonale a totale capitale dello Stato, per l'attività di demolizione, rimozione, smaltimento, conferimento in discarica dei materiali di risulta, risanamento, bonifica e riqualificazione urbana ed ambientale delle aree del Comune di Messina ove sorgono le baracche, nonché ogni altra attività conseguenziale e/o connessa, compresa la realizzazione di nuovi alloggi e la manutenzione di immobili destinati al ricollocamento abitativo delle persone residenti nelle aree oggetto della perimetrazione di cui all'ordinanza commissariale n. 1 del giorno 1 settembre 2021 (nominata con Ordinanza n. 5 del 16/09/2021).

RITENUTO di dovere confermare i provvedimenti adottati dal Prefetto di Messina nella qualità di Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina, ivi compresa la nomina dei soggetti attuatori individuati con le Ordinanze n. 3/2021, n. 4/2021 e n. 5/2021.

RITENUTO di dovere procedere alla nomina del sub commissario ai sensi dell'articolo 11 *ter*, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dal comma 2-bis dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, al quale delegare attività e funzioni proprie del Commissario Straordinario per lo svolgimento del relativo mandato, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

CONSIDERATO che il sub commissario avrà il compito primario di porre in essere, con la massima tempestività, tutte le azioni e gli atti propedeutici ai fini del completamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni che saranno apportate, anche in relazione alle ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili.

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avv. Marcello Scurria, nato il 19/04/1961 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina, dal quale si evince che risulta in possesso delle competenze professionali e delle esperienze necessarie a ricoprire il ruolo di sub commissario per gli ambiti tematici funzionali alle esigenze della struttura commissariale;

ACQUISITE in data 2/3/2023 le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con le quali l'Avv.to Marcello Scurria ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

VISTO l'art. 18, comma 2 *ter*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023, che prevede "Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

VISTO l'art. 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 per il quale "il compenso dei commissari o sub commissari... è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui".

RITENUTO di dovere stabilire in complessivi euro 90.000,00 annui lordi onnicomprensivi il compenso del subcommissario, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati, di cui euro 50.000,00 costituente parte fissa, pagata mensilmente in ratei di uguale importo ed euro 40.000,00 costituente parte variabile, in unica soluzione, al termine del mandato, a seguito di valutazione effettuata dal Commissario delle attività svolte dal subcommissario, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e dei risultati raggiunti.

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni per assicurare la continuità della gestione)

1. Sono confermati i provvedimenti adottati dal Prefetto di Messina nella qualità di Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina, ivi compresa la nomina dei soggetti attuatori individuati con le Ordinanze n. 3/2021, n. 4/2021 e n. 5/2021.
2. Il sub commissario nominato con il presente decreto provvederà ad adottare i provvedimenti di modifica ai suddetti provvedimenti, che dovessero rendersi necessari per assicurare la massima tempestività nell'adozione delle azioni e degli atti propedeutici al completamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi, nel rispetto delle norme vigenti, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 7, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44.
3. Le eventuali modifiche relative ai provvedimenti di nomina dei soggetti attuatori ed alla disciplina dei relativi rapporti, nonché le eventuali modifiche al Piano degli interventi, sono proposte al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina, per la preventiva condivisione.

Articolo 2


(Nomina del sub commissario)

1. Ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dal comma 2-bis dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, l'Avv. Marcello Scurria, nato il 19/04/1961 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina è nominato subcommissario, per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina ai sensi dell'art. 11 ter, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
2. Il subcommissario di cui al comma 1 è nominato fino al 31/12/2024 e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario straordinario, Prefetto di Messina, a far data dal passaggio di consegne che dovrà essere completato entro il termine di 10 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. Il subcommissario adotta con immediatezza gli atti di indizione delle conferenze di servizi già predisposte.
3. Con lo stesso procedimento previsto per la nomina, il sub commissario può essere revocato o sostituito.
4. Al subcommissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati, è corrisposto un compenso pari a complessivi euro 90.000,00 annui lordi onnicomprensivi, di cui euro 50.000,00 costituente parte fissa, pagata mensilmente in ratei di uguale importo ed euro 40.000,00 costituente parte variabile, in unica soluzione, al termine del mandato, a seguito di valutazione effettuata dal Commissario delle attività svolte dal subcommissario, dei tempi di realizzazione degli interventi affidati e dei risultati raggiunti.
5. Il subcommissario potrà avvalersi della struttura di supporto prevista dall'articolo 11 ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, nel limite massimo ivi previsto. La relativa spesa dovrà essere contenuta entro il limite autorizzato dall'art. 18, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2012, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

6. Entro 60 giorni dalla data di adozione del presente decreto, il subcommissario trasmette al Commissario una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticità eventualmente riscontrate, nonché la situazione finanziaria aggiornata della contabilità speciale. Tale relazione dovrà essere aggiornata trimestralmente, a partire dal 30 settembre 2023, in relazione allo stato di avanzamento delle attività programmate.

Data del protocollo

Il Commissario Straordinario
Presidente della Regione Siciliana
Renato Schifani

Handwritten signature of Renato Schifani in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

